

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 126 DEL 21/07/2026

OGGETTO: Servizio di consulenza strategica – Progetto “Verso il 35° Anniversario” per Milanospport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP.73/2026 – CIG BC734D29F2 - Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che Milanospport S.S.D. S.p.A. persegue la missione di gestire e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale, promuovendo lo sport e il benessere sul territorio attraverso standard di efficienza e sostenibilità economico-finanziaria;

Rilevato che al fine di rispondere alle moderne sfide del mercato e dell'innovazione tecnologica, l'Ente ha avviato un percorso di transizione digitale, riposizionamento del brand e potenziamento dello sviluppo commerciale;

Atteso che la complessità e l'interdisciplinarietà di tale percorso richiedono l'attivazione di un servizio integrato di consulenza e affiancamento operativo, volto ad accelerare e supportare le risorse interne nelle seguenti direttrici d'intervento:

- Brand & Corporate Identity: Attività di analisi e ridefinizione della *Unique Selling Proposition* (USP) aziendale, finalizzata alla progettazione e all'esecuzione di un piano di rebranding evolutivo. L'obiettivo della linea è il riposizionamento strategico del marchio sul mercato di riferimento, superandone la percezione prettamente municipalizzata a favore di standard qualitativi d'eccellenza.
- Piano di Comunicazione Operativo e Strategico: Audit tecnico-valutativo di tutti i punti di contatto (*touchpoint*) attuali tra l'Ente e gli utenti. La linea comprende la definizione della strategia di brand, la pianificazione e l'attivazione di *media partnership*, la produzione di contenuti multimediali (*content creation*) e la piena integrazione dei flussi di comunicazione con l'ecosistema di tracciamento dati aziendale.
- B2C & CRM Excellence: Implementazione di modelli di segmentazione comportamentale dell'utenza (cluster target: *Family, Teen, Senior*) e contestuale sviluppo di flussi di *marketing automation*. Le attività saranno orientate alla massimizzazione della *retention* degli iscritti e all'attivazione di procedure sistematiche di recupero degli utenti storici (*win-back*).
- B2B & Corporate Sales: Mappatura, censimento e valorizzazione economica degli asset di visibilità interni ed esterni alle strutture. La linea prevede l'ingegnerizzazione di pacchetti commerciali standardizzati dedicati al *Corporate Wellness* e la strutturazione di piani di sponsorizzazione complessi per il mercato business.
- Ambassador Program: Progettazione ed erogazione di percorsi formativi verticali destinati al personale di prima linea (*front-line*, istruttori e addetti alla ricezione). L'intervento è finalizzato ad allineare le competenze relazionali e comunicative dello staff, trasformando le risorse umane in promotori attivi dell'identità e dei valori del brand.

Considerato che per il Servizio in epigrafe la medesima ha stimato un corrispettivo pari ad € 38.000,00 (euro trentottomila/00) oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, se dovuti;

Rilevato che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

www.milanospport.it



Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot. n. 450/2026 del 01/07/2026, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stata invitata a presentare offerta per l'affidamento in parola l'impresa individuale MARTIRE GIANPAOLO LUIGI SILVIO con sede legale a Tavazzano con Villanesco (LO) in Via Teresa Abbà No. 12, C.F. MRTGPL76C11F205R e P.IVA 11438480961, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritto su Sintel;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Rilevato che con offerta nr. protocollo informatico Sintel 1784299949113 presentata il giorno 17/07/2026 l'impresa individuale MARTIRE GIANPAOLO LUIGI SILVIO, C.F. MRTGPL76C11F205R e P.IVA 11438480961, si è dichiarata disposta ad eseguire il Servizio richiesto alle condizioni economiche e qualitative ritenute congrue e coerenti con i prezzi di mercato, nonché compatibili con le esigenze organizzative e le tempistiche previste, dietro pagamento del corrispettivo pari ad € 38.000,00 (euro trentottomila/00) oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, se dovuti;

Considerato che per il servizio in epigrafe è stato acquisito il CIG BC734D29F2;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 94 e 95) dell'operatore economico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ANAC;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento all'impresa individuale MARTIRE GIANPAOLO LUIGI SILVIO, C.F. MRTGPL76C11F205R e P.IVA 11438480961, che risulta in possesso di adeguata esperienza nel settore di riferimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di affidare il "Servizio di consulenza strategica – Progetto "Verso il 35° Anniversario" per Milanospport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP.73/2026 – CIG BC734D29F2" all'impresa individuale MARTIRE GIANPAOLO LUIGI SILVIO con sede legale a Tavazzano con Villanese (LO) in Via Teresa Abbà No. 12, C.F. MRTGPL76C11F205R e P.IVA 11438480961, che si è dichiarata disposta ad eseguire le predette prestazioni professionali per un importo pari a € 38.000,00 (euro trentottomila/00) oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, se dovuti;
- 2) di determinare la durata dell'affidamento in 19 mesi (diciannove/mesi) decorrenti dalla data di comunicazione di Aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Progetto o dell'ordine;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4) di dare atto, infine, che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BC734D29F2 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 19 dicembre 2023, n. 610 e s.m.i.;
- 5) di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante ha verificato;
- 6) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

- 7) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Impresa appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi;
- 8) di dare atto che verrà stipulato contratto/ordine di acquisto mediante scrittura privata non autenticata;
- 9) di dare atto che la spesa pari a € 38.000,00 (euro trentottomila/00) oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, se dovuti, troverà copertura nei relativi bilanci che presenteranno la necessaria disponibilità;
- 10) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 11) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospoort S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanospoort S.S.D. S.p.A.

Il Direttore Generale

Dr. Lorenzo Enrico Lamperti
(firmato digitalmente)